

ENERGIA: Impianto fotovoltaico - Istanza di accesso alle tariffe incentivanti - Procedimento di verifica ex art. 42 d.lgs. 28/2011 - Contraddittorio procedimentale - Diniego di accesso agli incentivi - Impianto integrato nella struttura sottostante mediante l'utilizzo strumenti di raccordo costituiti da griglie metalliche - Legittimità del diniego.

Tar Lazio - Roma, Sez. III ter, 20 giugno 2022, n. 8258

“[...]nel caso di specie [...] l'impianto risulta integrato nella struttura sottostante mediante l'utilizzo strumenti di raccordo costituiti da griglie metalliche.

Questa Sezione ha già avuto modo di affermare che tale soluzione tecnica “non può ritenersi soddisfare la condizione della necessaria presenza di elementi di raccordo richiesta proprio per il caso in cui [...] la superficie dei pannelli non coincida perfettamente con l'area del tetto, in quanto per definizione una griglia è costituita da un sistema di assi metallici intersecati tra loro, quindi sostanzialmente forato, che presenta, diversamente dagli elementi di raccordo individuati dalla Guida (guaine, scossaline speciali, mezzi coppi), evidenti soluzioni di continuità.

Invero [...] “[c]on riferimento alla tipologia 1 di integrazione architettonica totale, detta Guida prevede che, sia nel caso di sostituzione totale che nel caso di sostituzione parziale del tetto, gli elementi di raccordo con i bordi laterali, con le gronde o con il colmo - come, ad esempio, le guaine, le scossaline speciali, le mezze tegole, ed altro - devono essere perfettamente integrati con lo spessore ed il bordo dei moduli e devono essere posati con cura o addirittura progettati ad hoc per evitare problemi di infiltrazioni e di fuoriuscita di acqua dalle gronde. Vale a dire che gli elementi di raccordo devono essere posizionati alla stessa altezza - a filo, allo stesso livello - dello spessore e del bordo dei moduli, in modo tale che non siano presenti spazi vuoti tra moduli contigui. La prospettata soluzione tecnica, peraltro, è l'unica che consente di conservare la funzionalità architettonica della superficie rivestita, perché non compromette la funzionalità della copertura, in tutte le sue falde, dall'inserimento dei moduli fotovoltaici e consente di equilibrare gli aspetti tecnici dei componenti della tecnologia fotovoltaica con quelli dell'involucro edilizio, senza compromettere le caratteristiche funzionali di entrambi. È pertanto evidente che la perfetta integrazione degli elementi di raccordo con lo spessore ed il bordo dei moduli costituisce un requisito tecnico necessario previsto nella Guida e nel decreto ministeriale per il riconoscimento dell'integrazione architettonica” [...].

Il provvedimento gravato, pertanto, appare pienamente legittimo in considerazione della soltanto parziale integrazione riconducibilità dell'impianto in parola rispetto al fabbricato su cui è installato [...].”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 il dott. Angelo Maria Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, in qualità di soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico posizionato sulla copertura di un fabbricato industriale, presentava istanza di accesso alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2007 in riferimento alla categoria “impianto architettonicamente integrato – Tipo b3/Tipologia specifica 10” prevista dall’Allegato 3 al DM citato, ossia “Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa”.

2. In particolare, la ricorrente descrive l’impianto come “*costituito da 1.660 pannelli fotovoltaici, installati in sezioni compartimentali sulla copertura in lamiera del fabbricato*” e l’integrazione dei pannelli nella copertura dell’edificio è costituita “*dall’istallazione nei camminamenti di idonei elementi di raccordo, costituiti da componenti metallici in grigliato di tipo orso grill*” (cfr. ricorso introduttivo).

3. Con nota prot. n. FTV_180051 del 7 giugno 2011 il GSE ammetteva la Società alla tariffa incentivante richiesta nella misura di 0,4220 euro/kWh, qualificando l’impianto come appartenente alla categoria “architettonicamente integrato di tipo b3” e rientrante nella “tipologia specifica 1”, ossia “Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita”.

4. Con nota prot. n. GSE/P20180011471 del 16 febbraio 2018, il Gestore comunicava l’avvio del procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, nel cui ambito il GSE rilevava la difformità dell’impianto rispetto alle previsioni del Decreto, in quanto esso risultava “*carente di idonei elementi di raccordo tra i moduli e il resto degli elementi di copertura, necessari ai fini del riconoscimento della tariffa spettante agli impianti integrati architettonicamente*”.

5. Successivamente, con nota prot. n. GSE/P20190019024 del 9 aprile 2019, il Gestore, premesso che “*la griglia utilizzata dalla Società non può in alcun modo considerarsi quale sistema di raccordo,*

non potendo esse stessa essere qualificabile come elemento di copertura”, comunicava che “l’impianto è pertanto da considerarsi quale ‘impianto parzialmente integrato architettonicamente”.

6. All’esito del contraddittorio procedimentale, in seno al quale la Società presentava osservazioni alle comunicazioni del GSE, quest’ultimo adottava il provvedimento impugnato, con il quale ammetteva l’odierna ricorrente alla tariffa incentivante prevista per gli impianti “parzialmente integrati – b2/2” in luogo di quella più favorevole originariamente riconosciuta, relativa agli impianti “architettonicamente integrati”.

7. La Società ha quindi impugnato il ridetto provvedimento, affidando il ricorso ai seguenti motivi:

1) *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b3) e dell’Allegato 3 al DM 19 febbraio 2007; violazione dell’art. 6 della Legge 8 agosto 1990 n. 241; violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 97 della Costituzione”;*

2) *“Violazione degli artt. 1 e 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione art. 7 del D. lgs. 387/2003; eccesso di potere per difetto dei presupposti 15 ed ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione del principio di pubblicità”;*

3) *“Violazione del DM 19 febbraio 2007; violazione degli articoli 5 e 6 dell’Allegato A alla Delibera 90/07 di AREGA; violazione dell’art. 1 e 6 della Legge 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e ingiustizia manifesta; violazione degli articoli 41 e 97 della Costituzione; violazione del legittimo affidamento e del principio di leale collaborazione”;*

4) *“Violazione dell’art. 42 comma 3 del D.lgs. 28/2011; violazione dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990; violazione della Delibera 90/07 di AREGA, articolo 5, e del DM 19 febbraio 2007; eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta; violazione degli articoli 41 e 97 della Costituzione; violazione dei principi di ragionevolezza e del legittimo affidamento”;*

5) *“Illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 3, del D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione”.*

8. Il Gestore si è costituito in giudizio, resistendo alle censure articolate nel ricorso.

9. All’esito della camera di consiglio del 27 aprile 2022, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso alle parti di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

10. Ad avviso del Collegio, il ricorso è infondato.

11. Anzitutto va respinto il primo motivo di ricorso, con cui la Società contesta la determinazione assunta dal GSE in ordine all’integrazione dell’impianto che, a dire della ricorrente, andrebbe qualificato come totalmente integrato.

11.1. In linea generale, va premesso che il d.m. 19 febbraio 2007, recante «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387», ha previsto all'art. 6 una differenziazione delle tariffe incentivanti in ragione del grado di integrazione architettonica degli impianti, tale per cui l'incentivo è quantificato in misura minima per gli impianti non integrati e massima per quelli ad integrazione totale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b3), del decreto, è definito “impianto fotovoltaico con integrazione architettonica” quello “*i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione*”; al contempo, è “parzialmente integrato” quello “*i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione*”).

L'allegato 3 citato ha individuato dieci tipologie di interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica e, segnatamente, rientrano nella “Tipologia specifica 1” cui è stato ricondotto l'impianto di cui è causa, gli impianti oggetto di interventi di “*sostituzione di materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita*”.

La “Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico”, pubblicata dal GSE nell'aprile 2009 distingue per la Tipologia Specifica 1, tre casi: A) “I moduli coprono una porzione del tetto”; B) “I moduli coprono la totale superficie del tetto”; C) “Soluzioni progettuali industrializzabili per nuovi componenti edilizi fotovoltaici per le coperture civili, industriali o commerciali”.

Con riferimento al primo caso (A), «è necessario che le soluzioni di raccordo tra i componenti della copertura – ossia le tegole, le gronde, i camini, il colmo – siano esteticamente e tecnicamente congrue. E' indispensabile che tutti questi elementi di raccordo - come ad esempio le guaine, le scossaline speciali, le mezze tegole o quant'altro - siano perfettamente integrati con lo spessore e il bordo dei moduli, che vengano posati con cura o addirittura progettati ad hoc per evitare problemi di infiltrazioni e fuoriuscita di acqua dalle gronde»; con riferimento al caso B, «è necessario che i moduli coprano perfettamente la totale superficie della copertura, e che quindi la loro dimensione e forma coincida con quella del tetto. Qualora dovessero essere necessari degli elementi di raccordo con i bordi laterali, con le gronde o con il colmo, questi dovranno essere perfettamente integrati nello

spessore e bordo dei moduli, dovranno essere posati in opera con cura o addirittura progettati ad hoc per evitare problemi di infiltrazioni e fuoriuscita di acqua dalle gronde».

11.2. Tanto premesso, nel caso di specie – come accennato sopra - l'impianto risulta integrato nella struttura sottostante mediante l'utilizzo strumenti di raccordo costituiti da griglie metalliche.

11.3. Questa Sezione ha già avuto modo di affermare che tale soluzione tecnica *“non può ritenersi soddisfare la condizione della necessaria presenza di elementi di raccordo richiesta proprio per il caso in cui, si ribadisce, la superficie dei pannelli non coincida perfettamente con l'area del tetto, in quanto per definizione una griglia è costituita da un sistema di assi metallici intersecati tra loro, quindi sostanzialmente forato, che presenta, diversamente dagli elementi di raccordo individuati dalla Guida (guaine, scossaline speciali, mezzi coppi), evidenti soluzioni di continuità.*

Invero, come pure recentemente evidenziato dalla Sezione, “[c]on riferimento alla tipologia 1 di integrazione architettonica totale, detta Guida prevede che, sia nel caso di sostituzione totale che nel caso di sostituzione parziale del tetto, gli elementi di raccordo con i bordi laterali, con le gronde o con il colmo - come, ad esempio, le guaine, le scossaline speciali, le mezze tegole, ed altro - devono essere perfettamente integrati con lo spessore ed il bordo dei moduli e devono essere posati con cura o addirittura progettati ad hoc per evitare problemi di infiltrazioni e di fuoriuscita di acqua dalle gronde. Vale a dire che gli elementi di raccordo devono essere posizionati alla stessa altezza - a filo, allo stesso livello - dello spessore e del bordo dei moduli, in modo tale che non siano presenti spazi vuoti tra moduli contigui. La prospettata soluzione tecnica, peraltro, è l'unica che consente di conservare la funzionalità architettonica della superficie rivestita, perché non compromette la funzionalità della copertura, in tutte le sue falde, dall'inserimento dei moduli fotovoltaici e consente di equilibrare gli aspetti tecnici dei componenti della tecnologia fotovoltaica con quelli dell'involucro edilizio, senza compromettere le caratteristiche funzionali di entrambi. È pertanto evidente che la perfetta integrazione degli elementi di raccordo con lo spessore ed il bordo dei moduli costituisce un requisito tecnico necessario previsto nella Guida e nel decreto ministeriale per il riconoscimento dell'integrazione architettonica” (in tali termini, sentenza n. 1754/2022)” (cfr. Sent. n. 2441/2022).

11.4. Il provvedimento gravato, pertanto, appare pienamente legittimo in considerazione della soltanto parziale integrazione riconducibilità dell'impianto in parola rispetto al fabbricato su cui è installato.

12. Nemmeno il secondo motivo di censura può essere accolto.

12.1. La censura in questione, infatti, poggia sull'assunto secondo cui il provvedimento gravato sarebbe basato sui Chiarimenti pubblicati dal GSE in data 24 marzo 2010, in virtù dei quali la Società

avrebbe dovuto necessariamente utilizzare come elementi di raccordo dei “moduli finti”; ciò costituirebbe un’illegittima introduzione ex post di criteri nuovi rispetto a quelli previsti dalla normativa applicabile.

12.3. Tali deduzioni appaiono a ben veder inconferenti rispetto all’atto censurato, atteso che quest’ultimo trova piena ed autonoma giustificazione nelle surriferite definizioni poste dalla disciplina regolamentare riguardo l’integrazione degli impianti; tantomeno il GSE, nel provvedimento impugnato, fa alcun riferimento all’obbligatorietà dell’utilizzo di “moduli finti”.

13. Il terzo motivo di ricorso concerne invece la violazione dell’affidamento riposto dalla ricorrente nella percezione degli incentivi, formatosi sulla base dell’accoglimento della richiesta di ammissione ai benefici, disposta dal GSE sulla base di documentazione da cui già risultava la conformazione dell’impianto e che quindi avrebbe consentito di rigettare ab origine l’istanza.

13.1. Il motivo è destituito di fondamento, giacché, come già ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Sezione e del Consiglio di Stato, posto che il potere di verifica e controllo di cui all’art. 42 d.lgs. 28/2011 non è riconducibile all’autotutela nemmeno nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 56, comma 7, d.l. 76/2020, “relativamente all’asserita lesione di un affidamento legittimo maturato dalla ricorrente, va qui ribadito che *“alcun affidamento legittimo e alcun atto di autotutela possono configurarsi in questo, come in casi simili, dove ad essere vagliati dall’amministrazione pubblica sono semplicemente, a posteriori, i requisiti di accesso al meccanismo incentivante”* (questa sez. sent. 3 maggio 2022 n. 5481). Poiché *“la verifica di cui si controverte ha avuto ad oggetto non il riesame di requisiti e presupposti già esaminati in fase di vaglio di ammissibilità della domanda, ma il controllo per la prima volta della veridicità delle dichiarazioni rese”* (Consiglio di Stato, sez. II, 4 aprile 2022, n. 2501 punto 8.3)” (in termini, da ultimo, sent. n. 6481/2022 di questa Sezione).

14. Il quarto motivo di censura riguarda la violazione dei presupposti di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990 richiamati dall’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 per effetto delle modifiche apportate dall’art. 56, comma 7, d.l. 76/2020, applicabili *ratione temporis* al provvedimento impugnato.

14.1. Sul punto giova richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza della Sezione e del Consiglio di Stato in tema di interpretazione dei succitati commi 7 e 8 del d.l. 76/2020.

Anzitutto, è stato *“precisato in merito alla novella del 2020 che questa non ha natura di interpretazione autentica né ha inciso sulla natura del potere esercitato dal GSE, che rimane quello di decadenza, seppur accomunato a quello di autotutela limitatamente ai presupposti per il suo legittimo esercizio (ex multis, questa Sezione, sentenza n. 5770/2021; Consiglio di Stato, Sezione*

Seconda, sentenze n. 2501/2022, n. 2747/2022)” (in termini, questa Sezione, sent. 5 maggio 2022, n. 5602).

In secondo luogo, si è chiarito che le modifiche di cui al comma 7, che impongono al GSE il rispetto delle condizioni poste dall’art. 21 nonies l. 241/1990, trovano generale applicazione ai provvedimenti costituenti esercizio del potere di verifica e controllo di cui all’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 emessi successivamente all’entrata in vigore della novella.

14.2. Premesso quanto sopra in termini generali, volgendo lo sguardo al provvedimento impugnato, si rileva che non sussiste la lamentata violazione di legge.

14.3. In punto di motivazione, posto che *“in base ai principi affermati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2017 in materia di autotutela, l’onere motivazionale gravante sul Gestore potrà tuttavia risultare “attenuato” in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati e coinvolti nella vicenda oggetto di riesame, “al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi” (in tali termini, Ad. Pl. citata), dandone comunque atto nella motivazione del provvedimento”* (cfr. sent. 6397/2022 di questa Sezione), nella specie siffatto onere risulta adempiuto dal Gestore, il quale, dato atto della necessità di contemperare i contrapposti interessi, nel disporre la decadenza dalla tariffa incentivante più favorevole per l’interessata, per altro verso ha ammesso quest’ultima alla meno favorevole tariffa spettante in base alle caratteristiche dell’impianto, con ciò limitando il sacrificio in capo al soggetto interessato nei limiti dell’interesse pubblico alla corretta erogazione degli incentivi.

14.4. Per quanto riguarda poi il rispetto del termine ragionevole previsto dall’art. 21 nonies l. 241/1990, deve osservarsi come la ricorrente, nel presentare la richiesta di incentivi per impianti totalmente integrati, abbia fornito al Gestore una rappresentazione non corretta del quadro fattuale sotteso all’istanza.

In particolare, la ricorrente ha, da un lato, allegato di essere titolare di un impianto integrato architettonicamente, perciò riconducibile alla categoria di cui all’art. 2, comma 1, lettera b3) del d.m. 19 febbraio 2007 (originariamente riconosciuta); dall’altro lato, ha fornito documentazione da cui risulta l’appartenenza del medesimo impianto ad una categoria diversa, cui corrisponde un regime incentivante meno favorevole, con ciò contribuendo all’erronea adozione del provvedimento più favorevole in riferimento al quale è stato poi esercitato il potere di cui all’art. 42 d.lgs. 28/2011.

È stato ripetutamente affermato in proposito che *“il settore degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili è permeato dal principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni e di documenti da parte del soggetto che avanza domanda di ammissione, anche al di là dell’elemento soggettivo sottostante: è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (cfr. ex multis, di recente, TAR Lazio, Roma, questa sez. III-ter, sentt. nn. 3137 e 3563 del 2018 e n. 4433 del 2016)”* (in termini, TAR Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 4042/2019).

Così delineato l’onere di condotta gravante sul richiedente, vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui *“il limite temporale dei 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela, introdotto dall’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990, in ossequio al principio del legittimo affidamento con riguardo alla posizione di colui che abbia ottenuto un atto ad esso favorevole (nella specie, formatosi per silenzio-assenso), trova applicazione solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento di formazione dell’atto, non abbia indotto in errore l’amministrazione distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e se tale comportamento ha contribuito in modo determinante alla formazione dell’atto favorevole”* (in termini, Cons. Stato, sent. n. 2575/2021).

Applicando i principi appena richiamati, si deve ritenere che la condotta tenuta nella specie dalla ricorrente debba essere ritenuta idonea ad indurre in errore il Gestore e, conseguentemente, rilevante ai fini dell’inapplicabilità del termine di diciotto mesi (oggi dodici) previsto dall’art. 21 nonies.

Infatti, come detto poc’anzi, l’Ordinamento impone al soggetto interessato di fornire al Gestore una rappresentazione della situazione di fatto posta a fondamento della domanda di ammissione agli incentivi che sia completa, veritiera e coerente; ciò si richiede proprio al fine di consentire al GSE di esaminare correttamente la domanda in sede di prima delibazione dell’istanza, al cui esito positivo segue l’ammissione provvisoria agli incentivi, l’erogazione dei quali resta subordinata all’esercizio del potere di verifica e controllo ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.lgs. 28/2011.

Tale ricostruzione operata dalla consolidata giurisprudenza in materia di incentivi per le energie rinnovabili costituisce, in altri termini, un rafforzamento dell’onere generalmente gravante sul privato di non indurre in errore l’Amministrazione.

La violazione di tale onere, ricostruito *in subiecta materia* in termini più rigorosi, determina un’ipotesi di induzione in errore che, per evidenti esigenze di coerenza dell’ordinamento, non può restare senza conseguenze sul piano del successivo svolgimento dell’azione amministrativa.

Ciò posto, la dichiarazione, resa dalla ricorrente, di spettanza di una tariffa incentivante più favorevole rispetto a quella riconoscibile all'impianto costituisce una violazione dell'onere in questione e ha indotto in errore il Gestore, pertanto, l'adozione del provvedimento impugnato non soggiace al termine previsto dall'art. 21 nonies l. 241/1990 e il ricorso si rivela, anche *in parte qua*, infondato.

15. Quanto affermato in ordine al quarto motivo di ricorso assorbe lo scrutinio della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 42 d.lgs. 28/2011 prospettata dalla ricorrente come quinto motivo di censura.

16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Consigliere

Angelo Maria Testini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Angelo Maria Testini

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO